TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

# Art. 315

## Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione

Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, si applica la sanzione Amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni. (30)

Versione in vigore dal 1 aprile 1998, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 31

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia doganale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
| Titolo | VII — Violazioni doganali |
| Capo | II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(30) Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-315-immissione-in-consumo-senza-autorizzazione-di-merci-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

in-temporanea/versione/31